

## **Regolamento**

### **Articolo 1**

(Finalità)

Il presente regolamento definisce gli organi della Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (SPAD), scuola di specializzazione quadriennale riconosciuta dal MIUR con D.M. del 29 gennaio 2001 (in seguito denominata Scuola, vedi link <http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/CercaIstituti.aspx?Regione=7>), e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione degli allievi, i sistemi di valutazione intermedi e finali, i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e del diploma finale di specializzazione.

### **Articolo 2**

(Organi della Scuola)

Sono Organi della Scuola:

- il Comitato Scientifico;
- il Rappresentante Legale;
- il Direttore, carica cumulabile con quella di Rappresentante Legale;
- il Vice-Direttore;
- il Responsabile Didattico;
- i Docenti;
- i Supervisor.

Il potere di nomina relativo alle suddette cariche, ad eccezione del Rappresentante Legale, implica anche quello di revoca delle stesse.

### **Articolo 3**

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dall'istituto nell'anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri:

- il Rappresentante Legale
- il Direttore;
- il Vice-Direttore;
- il Responsabile Didattico;
- 5 Docenti della Scuola e/o Professionisti appartenenti alla Comunità Scientifica;

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Direttore. Il Presidente del Comitato Scientifico è uno dei membri, eletto dai membri a maggioranza.

### **Articolo 4**

(Rappresentante Legale)

1. Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'ente organizzatore.

2. E' compito del Rappresentante Legale nominare:

- il Direttore;
- il Comitato Scientifico, sentito il Direttore;
- firmare insieme al Direttore i diplomi finali.

### **Articolo 5**

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Rappresentante Legale tra i professionisti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- essere iscritti all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
- avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
- essere iscritti all'elenco dei membri di Società ad orientamento psicodinamico riconosciute a livello nazionale.

2. E' compito del Direttore:

- rappresentare la Scuola nei diversi contesti ad esclusione di quello giuridico-legale;
- incaricare i Supervisor per l'effettuazione dei colloqui di ammissione alla Scuola di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento;
- nominare e presiedere la Commissione d'esame composta da almeno tre membri;
- programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Responsabile Didattico;
- presiedere le riunioni dei Docenti;
- verbalizzare gli esami, curare i libretti degli allievi e tutta la documentazione della Scuola;
- firmare i diplomi di specializzazione;
- firmare le certificazioni agli allievi.

### **Articolo 6**

(Vice-Direttore)

1. Il Vice-Direttore è nominato dal Direttore tra i Docenti/Supervisoristi che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - essere iscritti all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
  - avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
  - essere iscritti all'elenco dei membri di Società ad orientamento psicodinamico riconosciute a livello nazionale.
2. E' compito del Vice-Direttore:
  - sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo e rappresentare la Scuola nei diversi contesti ad esclusione di quello giuridico-legale;
  - assegnare il relatore ed il correlatore per la discussione delle tesi, sentito il Docente e/o il Supervisore interessato;
  - stabilire, in accordo con il Direttore e il Responsabile Didattico, le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - formulare la graduatoria di cui al successivo art. 12 e deliberare circa l'ammissione dei candidati e l'attribuzione delle borse di studio;

### **Articolo 7**

(Responsabile Didattico)

1. Il Responsabile Didattico è nominato dal Direttore tra i Docenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - essere iscritti all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
  - avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
2. E' compito del Responsabile Didattico:
  - individuare ed aggiornare il numero di insegnamenti da impartire durante il corso, che non debbono essere inferiori a quindici e devono fare riferimento alle aree disciplinari previste dalla normativa specifica;
  - redigere i verbali delle riunioni inviandone copia a tutti i Docenti/Supervisoristi;
  - coordinare i Docenti/Supervisoristi e la segreteria didattica per gli aspetti organizzativi;
  - predisporre un apposito libretto curriculare, cartaceo oppure online, che consenta all'allievo e ai docenti il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali ivi compresa la posizione amministrativa, la certificazione del responsabile del tirocinio, il numero di assenza e l'attività di formazione personale.

### **Articolo 8**

(Docenti)

1. Sono Docenti i titolari di tutti gli insegnamenti previsti dal corso che non abbiano la responsabilità della formazione personale degli allievi.
2. I Docenti sono nominati dal Direttore che affiderà gli incarichi a professionisti individuati tra docenti e ricercatori di università italiane e straniere o tra persone di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia.

### **Articolo 9**

(Supervisoristi)

1. Per diventare Supervisore della Scuola di formazione è indispensabile:
  - avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
  - essere iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti individuati dal Direttore per la formazione personale degli allievi.
2. I Supervisoristi sono responsabili della formazione esperienziale degli allievi nonché della supervisione, effettuano i colloqui di selezione e intervengono nel sistema valutativo degli allievi, sia in fase iniziale e intermedia che finale, secondo le modalità previste dagli articoli 10, 12, e 13 del presente regolamento.

### **Articolo 10**

(Modalità di iscrizione al corso)

Per iscriversi alla Scuola i candidati presentano domanda alla segreteria della scuola ([info.spad@spadscuola.it](mailto:info.spad@spadscuola.it)) allegandovi:

- il certificato o l'autocertificazione che attesti il possesso del titolo di laurea in psicologia o medicina;
- due foto tessera;
- la fotocopia di un documento di identità;
- il curriculum formativo, scientifico e professionale completo;
- l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
- il certificato o l'autocertificazione che attesti il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o medico; coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione professionale possono essere iscritti al corso purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei 30 gg successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo.
- il certificato o l'autocertificazione che attesti l'avvenuta iscrizione all'Ordine per coloro che avessero già ottenuto l'abilitazione;

*Successivamente alla valutazione della documentazione inviata, il candidato sarà contattato dalla segreteria per fissare un appuntamento per due colloqui conoscitivi e motivazionali con il Direttore e il vice Direttore della Scuola. I colloqui sono gratuiti.*

**Alla comunicazione della avvenuta ammissione il candidato provvederà al pagamento tramite bonifico della quota di iscrizione, all'invio della ricevuta di pagamento e di copia del presente regolamento firmata per accettazione.**

## **Articolo 11**

(Modalità di pagamento)

1. Per accedere al primo anno di corso il candidato versa il 50% della quota stabilita per quell'annualità alla comunicazione dell'avvenuta ammissione e il restante 50% entro la data di inizio delle lezioni. In caso di rinuncia da parte dell'iscritto, successivamente alla lettera di ammissione, la quota non è in alcun modo restituita;
2. Per le annualità successive l'allievo versa anticipatamente l'intera quota annuale entro il 10 dicembre. Sono possibili, su richiesta e salvo approvazione del Direttore altre modalità di pagamento; le eventuali rateizzazioni devono essere comunque estinte entro il successivo mese di giugno. Ritardi nel pagamento comportano una mora pari agli interessi di legge sulla somma non versata.  
La richiesta di rateizzazione deve pervenire via mail all'indirizzo info.spad@spadscuola.it entro, e non oltre, il 15 novembre.
3. Una volta iniziato il corso l'allievo è impegnato a saldare comunque l'intera annualità, anche nel caso di un suo volontario ritiro;
4. Gli studenti la cui posizione amministrativa non sia in regola saranno considerati assenti dalle lezioni indipendentemente dalla effettiva presenza;
5. La quota di partecipazione al corso è stabilita annualmente dal Responsabile Legale sentito il Direttore, ed è valida per le quattro annualità ed è comunicata all'immatricolazione.

## **Articolo 12**

(Requisiti e criteri per l'ammissione al corso e l'attribuzione delle borse di studio)

1. A ogni corso sono ammessi fino a 20 allievi per anno, psicologi o medici, a seguito di una selezione effettuata dal Direttore, e/o Vice-Direttore, e/o dai Supervisorì attraverso la valutazione dei titoli, dei *curricula* e al risultato dei colloqui di selezione.
2. Gli allievi sono ammessi al corso da parte del Direttore che valuta, a suo insindacabile giudizio, i titoli e i curricula dei richiedenti e approva la graduatoria formulata dal Vice-Direttore. La comunicazione dell'avvenuta ammissione è inviata via mail.
3. I candidati che fanno richiesta di iscrizione sono selezionati in base ai seguenti criteri:
  - voto di laurea (massimo punteggio attribuibile 20 punti): 5 punti fino a 99; 10 punti da 100 a 106; 15 punti da 107 a 110; 20 punti per il 110 e lode;
  - curriculum (massimo punteggio attribuibile 40 punti): 10 punti per ogni laurea o specializzazione universitaria aggiuntiva affine; fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico; fino ad un massimo di 10 punti per esperienze formative documentate in psicoterapia;
  - sono altresì titoli preferenziali: laurea in psicologia ad indirizzo clinico, laurea in medicina con specializzazione in ambito sociale e/o attività in ambito psichiatrico, psicoterapeutico, psicologico o psicosociale, esperienze formative presso scuole di psicoterapia con psicoterapeuti accreditati.
  - In caso di numero di richieste superiore a 20, a parità di punteggio, sarà discriminante la valutazione attitudinale e motivazionale (un colloquio con un Supervisore) e la certificazione ISEE.
4. La Scuola assegna fino a due borse di studio per ciascun corso, in numero non superiore al 10% degli iscritti al medesimo corso, tra gli allievi laureati in psicologia da non più di due anni che ne fanno richiesta al momento di presentazione della domanda di iscrizione. I Supervisorì selezionano e propongono al Direttore, in base ai criteri previsti dal comma 3 del presente articolo, coloro a cui assegnare le borse di studio. La borsa di studio, consistente nel parziale finanziamento del corso pari al 20% del costo annuale, è assegnata per l'intero quadriennio a condizione che gli allievi partecipino con impegno a tutte le attività previste dalla Scuola. L'allievo perde definitivamente il diritto alla borsa di studio nei seguenti casi:
  - assenze superiori al 20% nelle aree della formazione (aula, laboratorio, tirocinio) ad esclusione del solo 1° anno;
  - mancato superamento degli esami annuali di passaggio.
5. La direzione può, a propria discrezione, permettere la partecipazione di uditori alle singole attività didattiche della Scuola, in numero non superiore a quello degli allievi iscritti e per un numero complessivamente non superiore a 30 partecipanti tra allievi e uditori.

## **Articolo 13**

(Modalità di valutazione degli allievi e rilascio dell'attestato finale)

1. Il candidato, a ciascun esame da sostenersi con una Commissione composta dal Direttore, o dal Vice-Direttore, e due Docenti, dovrà presentare il libretto (se cartaceo) attestante il curriculum formativo (comprendente le ore di lezione frequentate, di formazione individuale, di partecipazione ai Laboratori Clinici e al tirocinio e il superamento degli esami precedenti).
2. Per ottenere l'accesso all'anno successivo l'allievo deve aver frequentato almeno il 70% delle ore previste nell'anno. Ai fini di permettere alla segreteria tale conteggio, l'allievo è tenuto a firmare i fogli presenza ad ogni lezione ed eventualmente a segnalare se l'orario di entrata o di uscita sono diversi da quelli indicati.
3. Durante ciascun anno del quadriennio gli allievi studieranno gli argomenti che sono stati oggetto delle lezioni, allo scopo di approfondire i concetti più importanti delle varie tematiche affrontate e, al termine di ogni anno, sosterranno un esame sui testi che verranno loro indicati relativi alle materie studiate.

4. Al termine del primo, secondo e terzo anno, oltre all'esame sui testi, l'allievo presenta una tesina di 5 cartelle dattiloscritte su un argomento clinico indicato dai Docenti.

5. Per ottenere il diploma di specializzazione l'allievo deve dimostrare di aver acquisito le specifiche capacità necessarie per l'esercizio della professione psicoterapeutica, di saper attuare un comportamento corretto dal punto di vista psicoterapeutico, di essere in grado di effettuare correttamente una diagnosi, di saper efficacemente pianificare l'intervento sia rispetto alla diagnosi sia rispetto allo sviluppo ipotizzabile della situazione clinica. A tal fine, entro il termine del secondo biennio, deve:

- presentare due casi clinici seguiti in psicoterapia, ognuno con 30 ore di supervisione con membri di una Società ad Indirizzo Psicodinamico riconosciuta a livello nazionale. I casi dovranno essere trattati per almeno un anno e per non meno di 43 sedute; qualora l'allievo non fosse in grado di produrre in tempo i casi clinici, li presenterà in una delle successive sessioni previste dalla Scuola;

6. L'allievo, entro il 30 novembre del IV anno di corso (o successivamente, per i fuori-corso), comunica alla segreteria didattica, in ordine di preferenza, il nome di tre Docenti/Supervisor tra i quali la Scuola sceglierà il relatore cui affidarlo; 45 giorni prima della discussione deve far pervenire via mail, alla segreteria didattica e al relatore, la bozza completa della tesi, mentre il testo definitivo ed immutabile dovrà essere inviato in segreteria entro 30 giorni dalla discussione. La segreteria didattica provvederà ad inoltrare per e-mail il testo definitivo al correlatore; sarà cura dell'allievo consegnare il lavoro in forma cartacea alla data della discussione;

7. Nel caso di mancato superamento degli esami la Commissione può approvare il passaggio all'anno successivo, indicando all'allievo il percorso didattico per il recupero del debito formativo e la data per la ripetizione dell'esame in una successiva sessione. Nelle situazioni più compromesse la Commissione può negare l'ammissione agli esami e/o il passaggio all'anno di corso successivo, invitando l'allievo alla ripetizione dell'anno;

8. L'allievo, concluso il IV anno di corso, può specializzarsi entro l'anno successivo, nelle date pubblicate per le sessioni di specializzazione (almeno 3). A partire dal 13° mese sarà equiparato a un fuori corso e tenuto al pagamento di una quota, come specificato al comma 2, articolo 14;

9. La Commissione, al termine del quadriennio, valuta il grado di maturità personale, il livello di apprendimento e la capacità operativa raggiunti, esprimendo un giudizio in sessantesimi. Ai candidati che raggiungono una valutazione complessiva di almeno 40/60 è rilasciato il "Diploma di Specializzazione in Psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico".

#### Articolo 14

(Assenze, fuori corso e congelamento dell'annualità)

1. Le ore di assenza (lezioni, Laboratori clinici, supervisioni) comprese tra il 31 e il 50% devono essere recuperate frequentando, l'anno successivo, le lezioni dell'anno precedente e le supervisioni di gruppo secondo le modalità concordate con il Vice-Direttore e il Segretario Didattico. Se le ore di assenza sono superiori al 50% delle ore di formazione previste per lezioni, Laboratori clinici e supervisioni l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Ore di assenza	I anno	II anno	III anno	IV anno
30%	Giustificate	Giustificate	giustificate	Giustificate
31%-50%	da recuperare	da recuperare	da recuperare	da recuperare
>50%	ripetere l'anno	ripetere l'anno	ripetere l'anno	ripetere l'anno

2. Gli allievi che alla fine del quarto anno non sono in possesso dei requisiti richiesti per sostenere la prova finale avranno la possibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato nel corso dell'anno successivo. Dopo questo periodo, di 12 mesi, sono tenuti a versare, entro il 10 gennaio, la quota di euro 1.750,00 fissata per il fuori corso.

In tabella viene riportato, a titolo esemplificativo, un esempio di iscrizione relativa all'anno 2007 e specializzazione nel 2013.

I anno	II anno	III anno	IV anno		I fuori corso	II fuori corso
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Quota 1°anno	Quota 2°anno	Quota 3°anno	Quota 4°anno		Quota 1° Fuori Corso	Quota 2° Fuori Corso

La quota per il fuori corso da diritto a frequentare gli incontri di supervisione di gruppo.

3. Gli allievi che per motivi riconosciuti dalla Scuola (malattia, maternità, assunzione con formazione fuori sede) si trovano nell'impossibilità di frequentare un anno di corso possono chiedere, prima dell'inizio dello stesso, il congelamento dell'annualità senza essere tenuti al pagamento della quota. Nel corso del ciclo di studi è concesso un solo anno di congelamento esente dal pagamento della quota. Qualsiasi ulteriore periodo di congelamento è soggetto al pagamento dell'intera quota prevista, che varrà come pagamento per l'anno di rientro.

#### Articolo 15

(Criteri per il passaggio da altre scuole di specializzazione in psicoterapia)

1. Sono consentite abbreviazioni del corso a quegli studenti, iscritti all'Albo degli Psicologi o a quello dei Medici, in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia. Tale formazione deve essere stata acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia in una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, successivamente al riconoscimento medesimo.

2. Il candidato che intenda usufruire dell'abbreviazione del corso dovrà produrre la documentazione attestante: (a) gli insegnamenti teorici seguiti; (b) le esperienze pratiche svolte; (c) il tirocinio effettuato in strutture pubbliche o private accreditate;

la formazione personale acquisita.

3. Il Direttore, insieme al Vice-Direttore, valuta la documentazione presentata dall'allievo, confrontandola con il programma e l'ordinamento didattico della Scuola, e stabilisce, per ogni singolo allievo, il percorso integrativo personalizzato che deve necessariamente comprendere un approfondimento del modello teorico specifico della scuola, illustrato in un apposito documento disponibile agli allievi. Il percorso deve, altresì, comprendere una integrazione sia quantitativa (il monte ore totale di attività formativa prima del rilascio del titolo di specializzazione non può essere inferiore alle 2.000 ore) che qualitativa (devono essere integrati quegli insegnamenti teorici e quelle attività esperienziali presenti nell'ordinamento didattico della scuola e non nel curriculum del candidato).
4. Gli allievi provenienti da altra scuola saranno tenuti al pagamento della stessa quota prevista per il 1° anno di corso (di quell'anno solare).

#### **Articolo 16**

(Percorso individuale di psicoterapia)

1. L'allievo ha obbligo di effettuare un percorso individuale di psicoterapia di 300 ore di trattamento personale, a 2 sedute settimanali, con un membro di una Società ad Indirizzo Psicodinamico riconosciuta a livello nazionale;

#### **Articolo 17**

(Tirocini)

1. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare 150 ore annue di tirocinio presso le strutture pubbliche o private convenzionate con la Scuola;
2. Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare i regolamenti e le norme dei servizi o strutture in cui svolgono il tirocinio;
3. Alla fine di ogni anno accademico l'allievo dovrà richiedere al servizio, o struttura, dove svolge il tirocinio, una certificazione firmata dal responsabile attestante la frequenza per il minimo delle ore previste dal programma del corso;
4. La Struttura dove si svolge il tirocinio non garantisce necessariamente la possibilità di seguire i due casi clinici necessari per concludere l'esperienza di formazione. Il tirocinio e i casi in psicoterapia sono da intendersi come esperienze separate. I casi in psicoterapia devono essere se necessario seguiti nella pratica privata o presso altre strutture cui l'allievo ha accesso autorizzato.

#### **Articolo 18**

(Modifiche dell'organizzazione e dei programmi didattici)

Il Rappresentante Legale sentito il Direttore, nel rispetto delle norme vigenti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi didattici, i calendari ed il corpo docente.

#### **Articolo 19**

**(Norme generali)**

Il presente regolamento può essere integrato dal Comitato Direttivo e ogni nuova delibera verrà comunicata dalla Segreteria e segnalata sul sito della Scuola.

Altre particolari problematiche, non previste dal regolamento, saranno sottoposte al Direttore per un suo parere vincolante.

### **DICHIARO**

di accettare integralmente il presente regolamento della Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (SPAD), che, firmato in ciascuna pagina per accettazione, allego alla domanda di iscrizione. In particolare dichiaro di aver preso atto e di accettare quanto contenuto al comma 1-5 dell'articolo 11.

In fede,